



GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N° PDGC-66-2023

OGGETTO : *Nomina responsabile del reclamo e della mediazione nell'ambito delle controversie relative agli atti impositivi concernenti i tributi comunali.*

Scandicci, lì 03/05/2023

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE**
Dott.ssa Cristina Buti

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDGC-66-2023

OGGETTO : *Nomina responsabile del reclamo e della mediazione nell'ambito delle controversie relative agli atti impositivi concernenti i tributi comunali.*

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 66 del 02.05.2023 presentata dal Dirigente del Settore 3 Dott.ssa C.Butì, il quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione responsabile della U.O. Entrate e Fiscalità Locale dott.ssa S.Stondei in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90 come trasmesse al sopra indicato dirigente, e come di seguito trascritta;

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

Visto il D.lgs. 546/1992, recante la disciplina del processo tributario;

Richiamato l'articolo 17 bis del citato D. lgs. 546/1992, relativo agli istituti del reclamo e della mediazione, che prevede:

1.Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.... omissis...

2.Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3.Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5.L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. omissis...

6.Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di

pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. ... omissis ...

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. ... omissis

9.bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. ... omissis...

Richiamato il Regolamento per l'applicazione degli istituti deflativi del contenzioso tributario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.2022 che, dall'articolo 10 all'articolo 16, disciplina il reclamo mediazione;

Preso atto che:

- a) rientrano nella disciplina in oggetto le controversie relative agli atti impositivi concernenti i tributi comunali;
- b) gli istituti del riesame e della mediazione presuppongono l'intervento di un soggetto terzo, responsabile del reclamo mediazione, diverso e autonomo da quello che ha istruito l'atto – responsabile del procedimento – e che lo ha adottato – funzionario responsabile della gestione dei tributi locali – in possesso delle necessarie competenze per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione;
- c) al responsabile del reclamo mediazione sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica del reclamo e delle proposte di mediazione. Lo stesso può avvalersi, per le attività istruttorie, della collaborazione del personale dei servizi comunali interessati, anche mediante richiesta di relazioni e ricerche documentali e ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria;
- d) il responsabile del reclamo mediazione può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, ovvero può formulare una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- e) qualora sia necessario alla definizione della controversia, è inoltre possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n.178 del 15.12.2022 è stato individuato il responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali nel Dirigente del Settore 2 – Servizi Amministrativi, Dott. Simone Chiarelli;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28.04.2023 avente ad oggetto “Struttura organizzativa comunale. Approvazione modifica organigramma e funzionigramma”, con la quale la competenza in materia di reclamo e mediazione degli atti tributari è stata attribuita al Settore 1 – Servizi alla Persona;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, individuare la Dott.ssa Fera Fattori, Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, quale responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione, soggetto in possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento della funzione in oggetto;

Visti il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo Statuto ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott.ssa Cristina Buti;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano riflessi diretti né indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Dott.ssa FERIA FATTORI, Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, responsabile del reclamo e della mediazione nell'ambito delle controversie relative agli atti impositivi concernenti i tributi comunali;
2. Di dare atto che in ragione di tale nomina, ai sensi dell'articolo 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 e della disciplina regolamentare sopra citata:
 - al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica del reclamo e delle proposte di mediazione. Lo stesso può avvalersi, per le attività istruttorie, della collaborazione del personale dei servizi comunali interessati, anche mediante richiesta di relazioni e ricerche documentali e ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria;
 - il responsabile del reclamo mediazione può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, ovvero può formulare una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - qualora sia necessario alla definizione della controversia, è inoltre possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente;
3. Di precisare che la presente nomina ha effetto anche per tutti i procedimenti per i quali è ancora pendente la procedura di reclamo mediazione alla data di approvazione del presente provvedimento;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale in adempimento del D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza per l'approssimarsi della scadenza del termine per alcuni procedimenti di esame del reclamo e della mediazione

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.